REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 906/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 19 e 24,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Inchiesta precedente e misure compensative in

Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. (1)2603/2000 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India («l'inchiesta antisovvenzioni iniziale»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 (3), ha imposto un dazio compensativo definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (4) a seguito di un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure compensative consistono in un dazio specifico. L'aliquota del dazio varia tra 0 e 106,5 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l'aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t.

1.2. Misure antidumping in vigore

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originarie, tra l'altro, dell'India («l'inchiesta antidumping iniziale»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 (6), ha imposto un dazio antidumping definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 a seguito dell'ultima inchiesta di riesame. Le misure, stabilite al livello di eliminazione del pregiudizio, consistevano in dazi antidumping specifici. L'aliquota del dazio variava tra 87,5 e 200,9 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l'aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammontava a 153,6 EUR/t («attuali misure antidumping»).

Con la decisione 2000/745/CE (7) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da diversi produttori esportatori che stabilivano un prezzo minimo all'importazione («impegni»).

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- Una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base è stata presentata da Reliance Industries Limited, un produttore esportatore indiano di PET («il richiedente»). La domanda si limitava all'esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle importazioni sui prodotti del richiedente e le vendite del richiedente all'Unione sono regolamentate dagli impegni.
- Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che, per neutralizzare le sovvenzioni compensabili, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. In particolare, il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che l'importo della sua sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell'aliquota del dazio ad esso attualmente applicabile. Questa riduzione del livello generale delle sovvenzioni sarebbe dovuta principalmente ad un calo significativo dei vantaggi conferiti dal regime di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»).
- In data 10 giugno 2010, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale («attuale riesame») conformemente all'articolo 19 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8). Il riesame ha riguardato soltanto le sovvenzioni concernenti il richiedente.

1.4. Parti interessate dall'inchiesta

La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori dell'Unione dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

— 32 —

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34. (4) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1. (5) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

⁽⁸⁾ GU C 151 del 10.6.2010, pag. 17.